



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 25

ORDINANZA SINDACALE

N. 25 DEL 15-04-2025

Oggetto: LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO ANNO 2025

IL SINDACO

PREMESSO che il Decreto Ministeriale del 30/10/2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa", prevede l'obbligatorietà di intervenire con la lotta alla processionaria a difesa delle specie arboree, siano esse appartenenti ad Enti Pubblici o soggetti privati;

DATO ATTO che la processionaria attraverso i peli urticanti delle larve può causare fastidiose irritazioni cutanee, oculari e respiratorie;

VISTO che, il proliferare della "Processionaria del Pino" rappresenta un rischio di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, e possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/inflammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

RILEVATO che nel territorio comunale è stata riscontrata la presenza di focolai di Processionaria del pino;

RAVVISATA pertanto la necessità di ordinare alla cittadinanza l'adozione di opportuni interventi atti a combattere e/o prevenire l'infestazione da Processionaria del pino;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi e/o agricole ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, **di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni** sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi di **Processionaria del Pino** (*Traumatocampa pityocampa*), **Processionaria della Quercia** (*Thaumetopoea processionea*) e di **Euprottide** (*Euproctis chrysorrhoea* - Linnaeus).

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti.

Tutte le specie di pino e di quercia ed in particolare pino silvestre (*Pinus sylvestris*), pino nero (*Pinus nigra*), pino strobo (*Pinus strobus*) per la Processionaria.

Tutte le specie arboree ed in particolare quercia, olmo, carpino, tiglio, salice, castagno, robinia e piante da frutto per l'Euprottide.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell'euprottide, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate.

È fatto divieto assoluto di depositare rami con nidi di processionaria o euprottide sulla pubblica via e di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana, nonché di trasportarli presso le stazioni ecologiche.

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

RACCOMANDA

- di non sostare in prossimità delle piante e/o delle aree infestate, e di tenere sotto controllo bambini ed animali domestici;
- di non toccare i nidi e le larve con mezzi e modalità non idonei e senza adeguate protezioni, anche per evitare di diffondere nell'aria i peli urticanti;
- di provvedere tempestivamente, in caso di contatto con la pelle o le mucose, ad un lavaggio con acqua e sapone e di ricorrere alle cure mediche immediate in caso di irritazioni cutanee, congiuntivali o delle vie aeree o di crisi asmatiche.

DISPONE

1. la mancata osservanza di tali disposizioni è punita, come previsto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
2. la vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori venga effettuata dal Servizio di Polizia Locale, dal Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 2 – Servizio Controllo Organismi Infestanti e dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria";
3. che tale provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e venga data la massima visibilità sui canali istituzionali del Comune;
4. che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 - al Nucleo Regione Carabinieri Forestale di Campello sul Clitunno - fpg43611@pec.carabinieri.it;
 - all'Agenzia Forestale Regionale – Via Pietro Tuzi, 7 – 06128 Perugia - agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it;
 - all'Azienda USL Umbria n 2 – aslumbria2@postacert.umbria.it;
 - al Responsabile dell'Area Tecnica, sede – areatecnica@comunemontefalco.it;
 - al Responsabile dell'Area Vigilanza, sede – polizialocale@comunemontefalco.it.



Il Sindaco
Alfredo Gentili